



REGOLAMENTO

PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE

(Approvato con D.C.C. N. 336 del 17 luglio 1984

Modificato con D.C.C. N. 193 del 15 maggio 1986

“ N. 44 del 5 giugno 1997

“ N. 56 del 5 dicembre 2011

“ N. 11 del 22 marzo 2023)

ART. 1 Il Comune di Como, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Como, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

ART. 2 Allo scopo è istituito uno speciale segno di benemerenzza destinato a premiare le persone e gli enti che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.

La civica benemerenzza è costituita da diploma e medaglia che formano l'Attestato di Civica Benemerenzza, denominato Abbondino d'oro.

ART. 3 Le civiche benemerenze, qualora la Commissione di cui al successivo art. 6 decida di conferirne, sono attribuite entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4 Le proposte per la concessione delle civiche benemerenze, corredate dai necessari elementi informativi, devono pervenire al Sindaco non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

ART. 5 Le proposte di attribuzione possono essere inoltrate dal Sindaco, dai membri della Giunta e del Consiglio Comunale, dagli Uffici Comunali, da Enti e da singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante la civica benemerenzza.

Ciascun membro della Commissione di cui al successivo art. 6 potrà formulare proposte di attribuzione anche dopo il termine previsto dal precedente art. 4.

ART. 6 La attribuzione della civica benemerenzza è effettuata ad esclusiva discrezione di una apposita Commissione cui compete il giudizio di valutazione sulle benemerenze effettivamente acquisite dalla persona o dall'Ente proposto.

Della Commissione fanno parte tutti i componenti della Commissione 1[^], il Sindaco o l'Assessore delegato e il Presidente del Consiglio ed è presieduta dal Presidente della Commissione 1[^].

ART. 7 Le civiche benemerenze vengono conferite a persone, in vita o decedute, e ad Enti operanti in Città.

La Commissione decide, sussistendone i presupposti, l'attribuzione di una sola civica benemerenzza per ciascun anno civile, mediante un'unica votazione in forma palese per

appello nominale a maggioranza dei membri presenti; è prevista l'attribuzione ex aequo. Per l'attribuzione delle civiche benemerenzze a persone decedute, le relative proposte dovranno essere votate dall'unanimità dei componenti della Commissione presenti al momento della votazione.

ART. 8 Il diploma di civica benemerenzza, sottoscritto dal Sindaco – che ne decide il testo - e dal Segretario Generale, ne certifica la concessione e reca un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul registro delle concessioni, conservato a cura dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

ART. 9 Incorre nella perdita della civica benemerenzza l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco.

ART. 10 Per ogni aspetto non oggetto dal presente Regolamento, l'attività e lo svolgimento delle sedute della Commissione di cui all'art. 6 rimangono disciplinati dallo Statuto, dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dalla relativa appendice approvata con D.C.C. n. 3 del 30/01/2023.
